



## **MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL LAVORO AUTONOMO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

### **PER LE IMPRESE AGRICOLE**

La Regione Marche con legge regionale n. 13 del 10.04.2020 ha istituito il Fondo di emergenza Covid19 per:

- ✓ sostegno delle aziende agricole zootecniche
- ✓ investimenti aziendali o interaziendali finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali
- ✓ riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole
- ✓ per le aziende agrituristiche è consentita l'attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio.

#### **Soggetti beneficiari:**

- Imprese del settore Agrituristico, Zootecnico e Agricolo

#### **Interventi:**

##### **Misure a sostegno delle aziende agricole Zootecniche**

- **contributi una tantum per pecora** fino a 6 euro per allevamenti iscritti a circuito IGP e fino a 4 euro per gli altri allevamenti;
- **contributi una tantum** di 4 centesimi al litro del **latte bovino fresco QM** e 2 centesimi per il **latte bovino non QM** ed il latte ovicaprino;
- **I contributi una tantum per pecora** vengono concessi fino ad un massimo **per azienda di 5.000,00 euro**;
- **I contributi per il settore lattiero caseario** vengono concessi fino ad un massimo di **20.000,00 euro per azienda**

**Investimenti aziendali o interaziendali finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali**

Sono erogati aiuti complessivi fino ad un massimo di euro 20.000,00 per impresa e fino a un massimo di euro 50.000,00 per gruppi di tre o più imprese associate o aggregate, con un tasso di aiuto pari al fino al 60 per cento per gli investimenti aziendali elevati fino al 70 per cento per il settore florovivaistico; 70 per cento per i costi di gestione per la vendita elevati all'80 per cento per il settore florovivaistico; c) 80 per cento dei costi per l'attività di promozione e informazione delle attività di vendita

**Riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole:**

La concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole è effettuata con le seguenti modalità:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000,00;
- la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con percentuale di copertura dell'80 per cento;
- sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a sessanta mesi.

- Art.9 Per le aziende agrituristiche, è consentita l'attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio.

**Il dirigente della struttura organizzativa regionale definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni e adotta i bandi per il finanziamento dei soggetti beneficiari con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. Nel caso in cui le conseguenze economiche negative dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il medesimo dirigente può prorogare i suddetti termini, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.**